

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 45/2012

26 Novembre 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

DICHIARAZIONE IMU PROROGATA AL 4 FEBBRAIO 2013.

ART. 13 D.L. n. 201/2011 - ART.9 COMMA 3 D.L. N. 174/2012

Per effetto della modifica, in sede di conversione in legge, delle disposizioni contenute nell'ambito del D.L. n. 174/2012, in materia di "... *finanza enti locali* ..." **attualmente all'esame del Senato, è confermata la proroga dal 30.11.2012 al 4.2.2013 del termine di presentazione della dichiarazione IMU.**

Sotto il profilo della tempistica, ***l'art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito che la dichiarazione Imu deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta:*** la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per quanto concerne gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine della dichiarazione IMU, inizialmente stabilito al 30.9.2012, è stato prorogato al 30.11.2012 ad opera del D.L. n. 174/2012, salvo il rispetto del termine di 90 giorni se lo stesso cade successivamente.

Nell'iter di conversione in legge del predetto Decreto (*il testo, approvato dalla Camera, è attualmente all'esame del Senato - atto n. 3570*), il termine fisso della proroga è stato sostituito dal seguente: "**entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni**".

Di fatto, dunque, **considerato che la pubblicazione del citato Decreto è avvenuta il 5.11.2012, la dichiarazione IMU relativa al 2012 deve essere presentata entro il 4.2.2013** (il 2.2 cade di sabato).

Per maggiori dettagli operativi circa l'obbligo dichiarativo in materia di IMU si rimanda al n. 93 del 06/11/2012 della rubrica "Dentro la notizia".

IL LAVORATORE INFORTUNATO HA DIRITTO A PERCEPIRE, IN AGGIUNTA ALL'INDENNITA' DELL'INAIL, ANCHE IL DANNO DIFFERENZIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18469 DEL 26 OTTOBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18469 del 26 ottobre 2012**, ha chiarito che **al lavoratore, vittima di infortunio determinato dall'omessa informazione dettagliata dei pericoli e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, spetta il risarcimento del "danno differenziale"**.

Si definisce "danno differenziale" quello risultante dalla differenza tra risarcimento del danno in sede civilistica e quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte nomofilattica ha riguardato un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore il quale, sia in primo grado che in secondo grado, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il risarcimento del danno biologico, previsto in applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale di Milano determinato secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg. del c.c., e l'indennizzo liquidato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del D. lgs n 38/2000 (*id: "danno differenziale"*).

Orbene, *i Giudici di Piazza Cavour*, con la sentenza *de qua*, nel condividere il giudicato dei giudici di prime cure, **hanno rilevato che l'Inail - ex art. 13 D. Lgs. n° 38/2000 - non corrisponde un risarcimento ma un'indennità**, la cui finalità non è l'integrale ristoro del danno subito dal lavoratore, ma l'assolvimento di una funzione di natura previdenziale, costituita dalla esigenza di assicurare al lavoratore colpito dalle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita secondo quanto previsto dall'art.38 Costituzione.

Il risarcimento del danno, invece, ha natura e funzione diverse e più ampie, con la conseguenza che, mentre la valutazione del danno biologico in ambito INAIL verrebbe operata con riferimento esclusivo allo stato patologico attuale del lavoratore infortunato, la valutazione del danno alla salute in ambito civilistico terrebbe, invece, conto anche della situazione del danno in prospettiva, in particolare del danno esistenziale e morale.

LA DICHIARAZIONE RESA DAL LAVORATORE NEL CORSO DELL'ACCESSO ISPETTIVO NON E' SUFFICIENTE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER LAVORO NERO LADDOVE VENGA RESA IN EVIDENTE STATO "CONFUSIONALE".

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19475 DEL 9 NOVEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 19475 del 9 novembre 2012**, ha statuito che al fine dell'applicazione della sanzione per "lavoro nero" non è sufficiente la "semplice" dichiarazione del lavoratore, resa in sede di accesso ispettivo, **se il dipendente risulti evidentemente ed emotivamente scosso dall'intervento dei verbalizzanti**.

Nel caso *de quo* un datore di lavoro aveva la Commissione tributaria per ottenere l'annullamento della sanzione emessa, a suo carico, dall'Agenzia delle Entrate - ex L. 73/2002 – a seguito del verbale ispettivo, redatto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, accertante prestazioni di lavoro non denunciate.

Sia la Commissione provinciale, che quella regionale, accogliendo le doglianze dell'azienda, annullavano l'atto di recupero poiché fondato esclusivamente sulla dichiarazione resa dal lavoratore all'atto dell'ispezione.

Dal procedimento istruttorio emergeva infatti che **il prestatore aveva reso la dichiarazione in un momento di forte agitazione ed emozione e che la stessa era stata successivamente smentita da un altro dipendente della medesima azienda**.

Orbene, gli Ermellini, aditi dall'A.d.E., nell'avallare *in toto* il *decisum* delle Commissioni tributarie, hanno sottolineato come la dichiarazione resa dal lavoratore in un momento di evidente "confusione" mentale, in assenza di ulteriori elementi, ed ancor più in presenza di dichiarazioni diametralmente opposte rese da altri lavoratori dell'azienda, non possa essere ritenuta sufficiente a far ritenere certa l'esistenza del rapporto di lavoro.

L'APPALTATORE E' RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ANCHE DURANTE LE OPERAZIONI " PRELIMINARI" ALL'INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 43814 DEL 12 NOVEMBRE 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 43814 del 12 novembre 2012, ha ritenuto l'appaltatore responsabile dell'infortunio occorso al proprio lavoratore, ancorché avvenuto all'interno dei locali del committente, durante la fase dei sopralluoghi, prima dell'effettivo inizio dei lavori.**

Nel caso *de quo* un lavoratore, addetto al montaggio di pannelli fonoassorbenti all'interno di un capannone, rimaneva infortunato a seguito della caduta al suolo, nel mentre era intento ad effettuare dei rilievi tecnici propedeutici al montaggio, per il cedimento di un soppalco.

Condannato in entrambi i gradi di merito, il datore di lavoro ricorreva ai Giudici nomofilattici sostenendo che fosse onere del committente segnalare le zone a rischio atteso che, *de facto*, **l'azienda appaltante non aveva ancora materialmente iniziato i lavori.**

Orbene, i giudici di Piazza Cavour, nel confermare il deliberato di prime cure, hanno statuito che **l'impresa appaltatrice, nella fase propedeutica all'esecuzione dell'opera commissionata, ha l'obbligo di adottare tutte le misure che la norma e l'esperienza comune richiedono per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Tale responsabilità sussiste finanche nelle operazioni di solo rilievo metrico ed è imputabile all'appaltatore anche laddove il committente, con un comportamento palesemente omissivo, non abbia opportunamente segnalato le situazioni di pericolo.

INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO DI ESTORSIONE IL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO CHE, MINACCIANDO IL LICENZIAMENTO OVVERO RICHIEDENDO LE DIMISSIONI, COSTRINGA I PROPRI DIPENDENTI AD ACCETTARE RETRIBUZIONI INFERIORI AI MINIMI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 42352 DEL 30 OTTOBRE 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 42352 del 30 ottobre 2012**, ha statuito che **costringere i dipendenti ad accettare una retribuzione più bassa di quella indicata in busta paga, dietro minaccia di licenziamento, configura il reato di estorsione.**

IL FATTO

I dipendenti di un'impresa provvedevano a denunciare il titolare di un'impresa in quanto costretti ad accettare, dietro minaccia del licenziamento, una retribuzione inferiore a quella ex art. 36 Costituzione e quindi a firmare per ricevuta le relative buste paga.

Nei primi due gradi di giudizio il datore di lavoro veniva condannato per il reato di estorsione.

Da qui il ricorso per Cassazione con il quale il titolare dell'impresa provvedeva a contestare il ragionamento della Corte di Appello, in quanto, secondo la sua prospettazione, ***i magistrati non avrebbero considerato la differenza che intercorre tra l'ipotesi di minaccia di licenziamento se il dipendente non accetta una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, e quella di prospettare allo stesso la necessità di dimettersi se il trattamento economico corrisposto non fosse, dallo stesso, ritenuto adeguato.***

Con la sentenza *de qua*, ***i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto irrilevante la predetta circostanza, atteso che – in entrambi i casi - si era compiuto ugualmente un atto ingiusto nei confronti dei lavoratori che ha avuto come effetto finale l'interruzione del rapporto di lavoro, ed anche se i lavoratori avessero presentato le proprie dimissioni, queste sarebbero state solo apparentemente volontarie derivando di fatto dalla condotta illecita del datore di lavoro.***

In nuce, integra sempre il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di mercato a lui favorevole, costringe i

propri lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi deteriori e condizioni di lavoro contrarie alle leggi.

INAMMISSIBILE IL RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI EX L. 104/1992 IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER ALTRE TIPOLOGIE DI CONGEDI.

MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 24 DEL 1° AGOSTO 2012

Il Ministero del Lavoro, **interpello n° 24 del 1° Agosto 2012**, ha (ri)confermato **l'inammissibilità del riproporzionamento dei permessi ex art.33, L. n. 104/1992** in base ai giorni di effettivo lavoro prestato nel mese.

Il caso al vaglio dei tecnici del Ministero è stato originato da un quesito posto dalla **Federambiente che ha chiesto di conoscere** le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, L. n.104/1992 ed in particolare:

- **se sia legittimo il riproporzionamento in base alla prestazione lavorativa** effettivamente svolta qualora il dipendente abbia beneficiato di **altre tipologie di permessi durante il periodo** (*id.*: permessi sindacali, maternità facoltativa/obbligatoria, malattia, etc.);
- **se sia legittimo il riproporzionamento** qualora il dipendente abbia inoltrato l'istanza per la prima volta **nel corso del mese**.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha (ri)affermao che nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi **non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104/1992**, in quanto **trattasi comunque di assenze "giustificate"**, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.

L'intento di **garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata**, anche attraverso la fruizione dei permessi mensili ex L. n.104/1992, **non può subire una menomazione** a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.

Viceversa, conclude il documento di prassi, nella diversa **ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese**, appare evidentemente **possibile operare un riproporzionamento** dei tre dei giorni mensili spettanti, in base al criterio della concessione di un giorno di permesso per ogni dieci giorni di assistenza continuativa.

LA PUBBLICITA' DEI PROFESSIONISTI, ANCORCHE' CONSENTITA DALLA LEGGE, NON PUO' LEDERE LA DIGNITA' ED IL DECORO DELLA PROFESSIONE PREVISTI DAI CODICI DEONTOLOGICI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – SENTENZA N. 19705 DEL 13 NOVEMBRE 2012

La Corte di Cassazione – SS.UU. civili -, **sentenza n° 19705 del 13 novembre 2012**, ha statuito che il Professionista può tranquillamente **fare pubblicità della propria attività professionale**, tuttavia, la stessa - *benché consentita dalla normativa in vigore* - **non può travalicare i principi deontologici stabiliti dall'Ordine professionale di appartenenza.**

La circostanza in esame riguardava l'irrogazione di un provvedimento disciplinare effettuato da un Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense.

I Professionisti in questione avevano pubblicato, su un periodico distribuito gratuitamente, alcuni messaggi pubblicitari inerenti la propria attività professionale.

Il Consiglio dell'Ordine aveva ritenuto nello specifico che la campagna promozionale fosse stata effettuata in spregio dei principi di decoro e dignità della professione, dal momento che nel box pubblicitario **era enfaticamente oltre misura l'indicazione dei bassi costi praticati, rispetto al carattere informativo.**

Tale pubblicità, pertanto, giudicata come "attraente della clientela con mezzi suggestivi", veniva sanzionata con la sospensione dell'attività per due mesi, poi ridotta a semplice avvertimento, dal CNF.

I professionisti ricorrevano per Cassazione, lamentando la nullità dell'atto sanzionatorio per falsa applicazione dell'art. 2 D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 (c.d. "decreto Bersani") che, come noto, ha abrogato ogni "*divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni*".

I Giudici nomofilattici hanno rigettato il ricorso in quanto fondato sul merito che è e resta competenza dell'organo disciplinare forense (*id*: Consiglio dell'Ordine – in primo grado – e CNF, in appello).

Alla luce di questa sentenza, quindi, è necessario rispettare i principi stabiliti nei codici deontologici delle Categorie professionali, non potendosi invocare *tout court* la libertà di pubblicità dell'attività professionale, sancita dal "decreto Bersani".

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA *FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.*

HA COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO: *MASSIMILIANO DE BONIS*